Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 1° ottobre alle ore 17.00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Hassib Ben Ammar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Tunisia.

(9462)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **677.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del « Centro Cadore » ricadente nella provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione della comunità montana del Centro Cadore e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno in data 27 maggio 1967 per la classifica — in comprensorio di bonifica montana — del territorio del « Centro Cadore » della superficie di ettari 45.847, ricadente in provincia di Belluno, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Piave;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del « Centro Cadore » ricadente nella provincia di Belluno — della superficie di circa ha. 45.847 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Piave.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969.
Nomina di un componente del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1295, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, concernente la costituzione del Consiglio superiore di statistica per la durata di un biennio e con decorrenza dalla data di insediamento;

Ritenuto che, a seguito del decesso del prof. Livio Livi, componente del predetto consiglio superiore, compreso tra gli otto membri previsti dall'art. 5, lettera *a*), del citato regio decreto-legge n. 1295, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Massimo Livi Bacci, ordinario di università, è nominato componente del Consiglio superiore di statistica, in sostituzione del prof. Livio Livi, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1969
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 171

(9595)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.
Sostituzione di un membro in seno al comitato per il fondo indennità impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Decreta:

L'avv. Mario Iachini, capo servizio dell'I.N.A., è chiamato a far parte del comitato per il fondo indennità agli impiegati in qualità di capo servizio addetto al fondo stesso in sostituzione dell'avv. Alessandro Lattanzi, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9513)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1969.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto, nelle zone terremotate della Sicilia, nell'anno 1969 e conferito all'ammasso volontario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale la Federazione italiana dei consorzi agrari ha chiesto — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — la concessione di un

contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro prodotto nel 1969 nelle zone terremotate della Sicilia e conferito all'ammasso volontario da essa organizzato;

Considerato che nelle citate zone parte dei magazzini non possono, a seguito dei danni subiti, essere utilizzati per il deposito del grano;

Tenute presenti le difficoltà che incontrerebbero i conferenti per la mancata disponibilità di magazzini prossimi ai luoghi di produzione;

Considerata altresì la necessità di evitare ai produttori un eccessivo aggravio per le spese relative all'immediato trasferimento del grano;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari ed idonei a svolgere iniziative del genere e che le spese di trasferimento possono essere stabilite nella stessa misura di L. 600 a quintale determinata per la precedente campagna;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto nelle zone terremotate della Sicilia, di cui ai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, conferito all'ammasso volontario organizzato dalla citata federazione.

Art. 2.

E' concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari un contributo nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro conferito entro il 30 novembre 1969 dai produttori di cui al precedente articolo 1 — fino ad un quantitativo di quintali 200.000 — nella misura massima del 90%. Tali spese, sono determinate in L. 600 per quintale e comprendono tutte le spese comunque sostenute.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 108 milioni.

Art. 3.

La commissione istituita presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 novembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 7 marzo 1969 esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto concerne l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Per ottenere la liquidazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal presidente della federazione. Tale domanda deve essere debitamente autenticata e contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) dichiarazioni rilasciate dai singoli conferenti attestanti che le operazioni di raccolta e di trasferimento del prodotto sono state effettuate a cura e spese della federazione;

4) elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di grano duro da ciascuno conferito. Tale elenco deve essere vistato dal presidente della commissione di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

In base ai documenti forniti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà la erogazione dei contributi concessi.

Art. 6.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il corrente esercizio finanziario 1969, è assunto impegno per la somma di L. 108 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1969
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 209

(9487)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 4878 del 4 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dottor Salvatore Ricceri, vice prefetto, è stato nominato commissario prefettizio del comune di Massa-Carrara;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il geom. Umberto Barbaresi con il dott. Salvatore Ricceri;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Salvatore Ricceri, nominato commissario prefettizio del comune di Massa-Carrara, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del geom. Umberto Barbaresi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 566 del 10 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che il dott. Armando Giolo è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Rovigo in sostituzione dell'avvocato Francesco Guindani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto l'avv. Francesco Guindani con il dott. Armando Giolo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Armando Giolo, eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Rovigo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto in sostituzione dell'avv. Francesco Guindani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9484)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 289 del 17 settembre 1969, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il prof. Ettore Spora è stato eletto sindaco del comune di La Spezia, in sostituzione del rag. Ezio Musiani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il rag. Ezio Musiani con il prof. Ettore Spora;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ettore Spora, eletto sindaco del comune di La Spezia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione del rag. Ezio Musiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9486)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 819 dell'8 agosto 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che l'avvocato Giorgio Meo è stato eletto sindaco del comune di Crotone in sostituzione del dott. Carlo Napoli;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. Carlo Napoli con l'avv. Giorgio Meo;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Giorgio Meo, eletto sindaco del comune di Crotone, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione del dott. Carlo Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9516)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1786/69 del 1° agosto 1969, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il geom. Nicola D'Andrea è stato eletto sindaco del comune di Manfredonia, in sostituzione del dott. Francesco Latilla, già commissario prefettizio del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Francesco Latilla con il geom. Nicola D'Andrea;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Nicola D'Andrea, eletto sindaco del comune di Manfredonia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del dott. Francesco Latilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 5334 del 29 luglio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che l'avvocato Emilio Turco è stato eletto sindaco del comune di Avellino, in sostituzione dell'avv. Angelo Scalpati, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'avv. Angelo Scalpati con l'avv. Emilio Turco;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Emilio Turco, eletto sindaco del comune di Avellino, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione dell'avv. Angelo Scalpati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9517)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio-decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,60%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9478)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1969.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » con sede in Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Banchini dott. Genesio, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Ghidini Aldo, designato dal comune di Parma.

I membri del collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(9480)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1969.

Ricostituzione del comitato provinciale INAM di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'Amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e dell'ordine provinciale dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Agrigento, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato provinciale di Agrigento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'ordine provinciale dei medici, indicati di seguito per ciascun settore del comitato medesimo del quale sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Lauricella Giuseppe, Sciangula Salvatore, Sinesio Giuseppe e Morreale Calogero, settore agricoltura;

Lo Jacono Domenico, settore commercio;

Zaccaria Domenico, settore credito e assicurazione;

Calamo Antonino, Civiltà Giovanni e Curto Pelle Calogero, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Burgio Pietro e Stampone Giovanni, settore agricoltura;

Gibilaro Luigi, settore commercio;

Di Prima Melchiorre, settore credito e assicurazione;

Capizzi Eduardo e Marchetta Francesco, settore industria;

c) in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici:

Geraci Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9633)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 15813/1940 del 13 agosto 1969, con la quale il Consorzio autonomo del Porto di Genova ha designato l'ing. Vittorio Filippa a far parte del predetto consiglio, in sostituzione del geom. Leo Zunino, deceduto;

Decreta:

L'ing. Vittorio Filippa, è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Consorzio autonomo del Porto di Genova, in sostituzione del geom. Leo Zunino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(9634)

DECRETO PREFETTIZIO 23 settembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto n. 1083, in data 11 luglio 1968, relativo alla nomina del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Gabriele Stirati, componente della commissione in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera della sede provinciale di detto istituto in data 6 luglio 1969;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Decreta:

Il dott. Luigi Giusberti, direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ravenna è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Gabriele Stirati trasferito ad altra sede.

Ravenna, addì 23 settembre 1969

Il prefetto: POPPI

(9526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 settembre 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pierre Pernet console generale di Francia a Roma.

(9463)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1969:

Iacono Giuseppe, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro.

Paoni Saccone Antonio, notaio residente nel comune di Penne, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pianella, stesso distretto.

Troise Giuliana, notaio residente nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino.

(9604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 603.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 434.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.401.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di San Mauro di Saline (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.810.702 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9653)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.046.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9654)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.963.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9655)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.407.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9656)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.405.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9657)

Autorizzazione al comune Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.165.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9658)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.451.201 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9659)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.409.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9660)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.014.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9661)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.014.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9662)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di S. Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.156.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9663)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.049.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9664)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.082.755 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9665)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.562.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9666)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.952.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9667)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.691.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9668)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.028.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9669)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.043.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9670)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1969, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.713.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9671)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5553 in data 2 ottobre 1969, è stato approvato, con alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine, con sede in Rovigo, deliberato dal commissario ministeriale in data 15 luglio 1969.

(9464)

Autorizzazione all'Ente nazionale della cinofilia italiana con sede in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 250, l'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.), con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare un immobile composto di cinque locali e servizi con annessi due vani di cantina, sito al piano rialzato dello stabile di viale Premuda n. 21 in Milano.

(9466)

Soppressione del consorzio di miglioramento fondiario « Villanova Ponzi », con sede nel comune di Villanova Mondovì.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 338, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato soppresso ad ogni effetto di legge, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del codice civile, il consorzio di miglioramento fondiario « Villanova Ponzi », con sede nel comune di Villanova Mondovì (Cuneo), per essere venuti meno gli scopi per cui venne costituita.

(9638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Viareggio

Con decreto provveditoriale n. 14159 in data 2 ottobre 1969, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Viareggio, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9467)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 16 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,40	629,50	629,48	629,50	629,50	629,40	629,48	629,50	629,40	629,42
$ Can.	583,60	583,50	583,75	583,75	583,10	583,60	583,80	583,75	583,60	583,60
Fr Sv.	146,47	146,45	146,40	146,45	146,40	146,48	146,45	146,45	146,47	146,46
Kr D.	83,67	83,70	83,73	83,73	83,60	83,67	83,71	83,73	83,67	83,67
Kr N.	88,06	88,06	88,07	88,07	88,10	88,06	88,06	88,07	88,06	88,05
Kr Sv.	121,91	121,91	121,92	121,915	121,80	121,91	121,92	121,915	121,91	121,90
Fol.	175,20	175,23	175,25	175,21	175,20	175,19	175,23	175,21	175,19	175,19
Fr B	12,60	12,60	12,61	12,6080	12,595	12,60	12,61	12,6080	12,60	12,60
Franco francese	112,66	112,62	112,60	112,63	112,70	112,66	112,63	112,63	112,66	112,65
Lst.	1505,20	1504,85	1504,80	1504,85	1504 —	1505,20	1504,95	1504,85	1505,20	1505,20
Dm. occ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,37	24,35	24,375	24,3780	24,30	24,36	24,3725	24,3780	24,36	24,36
Escudo Port.	22,10	22,10	22,15	22,10	22,05	22,10	22,135	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	9 —	9 —	9 —	9,004	9 —	9 —	9,0075	9,004	9 —	9 —

Media dei titoli del 16 ottobre 1969

Rendita 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
» 5 % (Ricostruzione)	91,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,075
» 5 % (Città di Trieste)	90,65
» 5 % (Beni Esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,925
» » » » 1968-83	98,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,075
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1969

1 Dollaro USA	629,49
1 Dollaro canadese	583,775
1 Franco svizzero	146,45
1 Corona danese	83,72
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,917
1 Fiorino olandese	175,22
1 Franco belga	12,609
1 Franco francese	112,63
1 Lira sterlina	1504,90
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,375
1 Escudo Port.	22,117
1 Peseta Sp.	9,006

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per l'assegnazione di un premio in denaro, a nome del prof. Marcello Boldrini, da conferire al miglior lavoro di statistica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento interno dell'istituto;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del bando di concorso per il conferimento di un premio in denaro, a nome del prof. Marcello Boldrini;

Vista la IX deliberazione del comitato amministrativo in data 23 giugno 1969;

Delibera:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila), a nome del prof. Marcello Boldrini, da conferire al miglior lavoro di statistica.

Il lavoro dovrà essere inedito ovvero essere stato pubblicato nel periodo dal 1° gennaio al 30 maggio 1971.

Art. 2.

Possono concorrere al premio i cittadini italiani.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

I concorrenti al premio devono altresì avere l'esercizio dei diritti politici e avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato all'art. 3.

Art. 3.

Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dal bando, intendano partecipare al concorso, dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale (via Cesare Balbo, n. 16 - Roma), il testo, in triplice copia, del lavoro o dei lavori di cui all'art. 1.

Il lavoro deve essere accompagnato da una domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il concorrente deve indicare:

a) cognome e nome;

b) il comune di residenza;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

d) l'argomento che costituì oggetto della tesi di laurea.

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione o un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato di diploma di laurea;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti e del lavoro presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono essere stati rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di presentazione della domanda; l'elenco di cui al n. 4) dovrà recare in calce la firma dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, potranno essere prodotte dai candidati dichiarazioni, anche contestuali alla domanda, sostitutive dei certificati di cui ai numeri 2 e 3), secondo le modalità prescritte dalla legge stessa.

La domanda deve essere trasmessa in unico plico con i documenti e i tre esemplari del lavoro entro il 30 giugno 1971.

La data di arrivo della domanda e dei relativi documenti all'Istituto centrale di statistica sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto su di essi dall'ufficio protocollo.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio di protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

L'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica procederà d'ufficio ad accertare il possesso da parte dei candidati del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successiva deliberazione, sarà composta di cinque docenti universitari di cui almeno uno membro del Consiglio superiore di statistica, al quale sarà affidata la presidenza.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

L'attribuzione del premio al concorrente ritenuto meritevole dalla commissione sarà sottoposta all'approvazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, corredata dei verbali relativi alle operazioni compiute e deliberazioni adottate e da una relazione generale sui risultati del concorso.

Qualora la commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, il premio non sarà assegnato.

Art. 5.

Il lavoro premiato e quelli non premiati resteranno per due mesi dopo l'assegnazione del premio a disposizione degli autori, per essere restituiti a quelli di loro che ne faranno richiesta. Una copia dei lavori stessi resterà acquisita alla biblioteca dell'Istituto centrale di statistica.

L'Istituto stesso si riserva il diritto di pubblicare il lavoro inedito del vincitore.

Art. 6.

Il nome del vincitore sarà proclamato entro un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il presidente: DE MEO

(9685)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura - categoria esecutiva.

Metà dei posti messi a concorso è riservata alle dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti alle altre concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissiona

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da una scuola convitto;

C) iscrizione al relativo albo professionale;

D) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

E) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) cittadinanza italiana;

G) godimento dei diritti politici;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *D*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1. per le decorate di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per le promosse per merito di guerra;

2. per le capo di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1. per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2. per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo d'età (invalide del lavoro, invalide civili, orfane e vedove di caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

Le dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema di cui all'allegato *A*) al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, servizio gestione case di cura e di ricovero, ufficio V, sezione 1ª, viale dell'Agricoltura (E.U.R.) 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, s'intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto.

Parimenti non saranno ammesse al concorso quelle candidate che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per sostenere le prove d'esame la candidata ammessa a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, le concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, con elenco in duplice copia, i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero delle candidate lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *B*) al presente bando.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Votazioni minime

Le candidate che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammesse alla prova pratica e alla prova orale.

Saranno considerate idonee le candidate che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferite nell'ordine:

1) le insignite di medaglia al valore militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatti di guerra;
4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatti di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) le combattenti od equiparate;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) le coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) le mutilate ed invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le candidate che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le candidate risultate vincitrici dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio ovvero del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) certificato rilasciato dal competente collegio professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato di nascita.

Le concorrenti, le quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termini del precedente art. 9;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorsa in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà le candidate, utilmente collocate in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza delle candidate stesse, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi di particolari categorie, siano sottoposte a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per le vincitrici in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato, il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle vincitrici.

Le candidate che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino comprese tra le vincitrici, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

Le vincitrici dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le vincitrici che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerate rinunciatarie al posto.

Alle candidate nominate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Visto, *Il presidente*: FANELLI

Visto, *Il segretario*: SENNI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V, Sezione I - Viale dell'Agricoltura - E.U.R. — 00100 ROMA

La sottoscritta . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nata a . il . (2) domanda di essere ammessa a partecipare al concorso a trenta posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo della scuola o istituto);

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo della scuola convitto);

f) di essere iscritta all'albo professionale dal .

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . (5);

h) di essere residente nel comune di . . . . . . (prov. di . .) (6).

La sottoscritta unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina la sottoscritta è disposta a raggiungere qualsiasi residenza.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
(comprensivo del codice d'avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . .
(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) (8)

---

(1) Le coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che hanno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) Le dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Visto, *Il presidente*: FANELLI

Visto, *Il segretario*: SENNI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

La prova scritta verterà su nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene individuale, collettiva e ospedaliera:

l'assistenza agli infermi: concetto generale;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali (geriatrici, pediatrici, ecc.);

l'infermiera nell'organizzazione sanatoriale dell'I.N.P.S.: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera;

igiene del malato: mezzi idonei per la profilassi individuale e collettiva negli ambienti ospedaliero-sanatoriali. Selezione ambientale dei malati, a seconda delle lesioni tubercolari;

alimentazione del malato: nozioni elementari sull'alimentazione; alimenti, loro classificazione e valore nutritivo;

assistenza ai malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.

Prova pratica

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

le fasciature;
l'immobilizzazione;
applicazione del laccio emostatico;
respirazione artificiale;
applicazione di medicamenti esterni;
terapia iniettiva e perfusionale;
aerosolterapia;
fisioterapia;
somministrazione di ossigeno;
preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso;
l'assistenza al malato per ipodermoclisi, fleboclisi, toracentesi, pneumotorace, paracentesi, cateterismi, cistoscopia e emotrasfusioni.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sui seguenti altri argomenti:

raccolta e prelevamento dei campioni di materiali patologici per le analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza al malato (cardiopatico, pneumopatico, anemizzato, ecc.);

nozioni generali sull'organizzazione sanitaria italiana a livello centrale, regionale e provinciale;

concetti generali sulle assicurazioni sociali con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I.N.P.S.

Visto, *Il presidente*: FANELLI

Visto, *Il segretario*: SENNI

(9556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Secondo bando di concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli istituti di fisiologia generale e zoologia dell'Università di Camerino.

IL RETTORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Considerato che il concorso nazionale per la ideazione e realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli istituti di fisiologia generale e zoologia, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1967, è stato

espletato senza che nessuno degli artisti concorrenti fosse dichiarato vincitore dalla commissione giudicatrice, e che di ciò è stata data, a suo tempo, comunicazione ai concorrenti stessi;

Visto lo schema di un nuovo bando di concorso nazionale per la realizzazione delle predette opere d'arte, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino nell'adunanza del 7 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Camerino bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani, singolarmente o in gruppo, per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio sede dei nuovi istituti di fisiologia generale e zoologia.

Descrizione dell'opera

Bassorilievo da porre in opera nel vestibolo dell'ingresso principale.

Il bassorilievo avrà la lunghezza di mt. 3,80 e l'altezza di mt. 1,60: gli aggetti massimi non dovranno superare i 15 centimetri.

Si precisa che la luce naturale proviene da sinistra: la luce artificiale dall'alto al centro.

Nessun vincolo è posto all'artista per l'ideazione dell'opera predetta e nella scelta del materiale da usare. Se l'artista stesso lo riterrà opportuno potrà trarre ispirazione dal tema « La biologia nel passato e nel presente ».

Art. 2.

Ogni artista, o gruppo di artisti, dovrà presentare:

a) un bozzetto in gesso, in scala 1/3, dell'opera progettata;

b) una relazione nella quale siano descritti l'impostazione dell'opera, l'intendimento dell'artista e la qualità del materiale che verrà utilizzato per l'esecuzione definitiva dell'opera.

Art. 3.

Gli elaborati, contrassegnati da un motto, dovranno pervenire, franchi di ogni spesa, all'Università degli studi di Camerino, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, racchiusi in apposito imballaggio che, oltre il motto, dovrà recare la dicitura: « Concorso opere artistiche istituti fisiologia generale e zoologia Università di Camerino ed accompagnati da una busta sigillata contrassegnata all'esterno con lo stesso motto. Detta busta, in carta pesante e non trasparente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere:

a) un biglietto con indicati il motto riportato sugli elaborati, le generalità dell'artista o degli artisti del gruppo concorrente con a fianco le rispettive firme autografe, il domicilio del concorrente o degli artisti del gruppo concorrente;

b) il certificato di cittadinanza italiana del concorrente o degli artisti componenti il gruppo.

Art. 4.

Qualora al concorso partecipi un gruppo di artisti, la busta sigillata dovrà contenere una dichiarazione nella quale sia designato uno solo degli artisti (Capo gruppo) in rappresentanza degli altri a tutti gli effetti nei confronti dell'amministrazione. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da tutti gli artisti proponenti e, per accettazione, da quello designato.

Art. 5.

Se un artista o gruppo di artisti partecipa al concorso con due o più elaborati, dovrà presentare altrettanti bozzetti, relazioni come al precedente art. 2 ed altrettanti plichi compilati e corredati secondo le prescrizioni di cui all'art. 3.

Art. 6.

L'inosservanza di una qualsiasi delle precedenti prescrizioni sarà causa di esclusione dal concorso.

Art. 7.

Gli elaborati pervenuti in termini verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le determinazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno cinque componenti.

Nel caso che nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di approvazione, a giudizio insindacabile della commissione predetta, non si farà luogo all'aggiudicazione del premio e il concorso non avrà effetto.

Nell'eventualità che il giudizio di preferenze della commissione sia subordinato a modifiche — non sostanziali — del bozzetto prescelto, l'autore del medesimo sarà invitato a trattare con la commissione stessa le varianti da apportarsi in sede di realizzazione del lavoro. Tali modifiche non potranno dar luogo a compensi speciali.

L'aggiudicazione del premio sarà fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino sulla base della decisione della commissione giudicatrice.

Tutti gli elaborati presentati dall'artista vincitore del concorso rimarranno in proprietà dell'Università di Camerino.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del risultato del concorso i concorrenti non vincitori dovranno ritirare a loro cura e spese i bozzetti presentati. Trascorso tale termine, gli elaborati rimangono di proprietà dell'Università di Camerino.

Art. 8.

L'ammontare del premio, da assegnare unicamente al vincitore o ai vincitori, viene stabilito nell'importo di lire 4.160.000 (quattromilionicentosessantamila). L'artista o gli artisti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Il premio è comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera, compresa la fornitura del materiale, delle spese di partecipazione al concorso e di quelle relative agli oneri fiscali (inclusa IGE senza rivalsa), ai materiali, ai trasporti, alla imposta di consumo, ecc. per la esecuzione e posa in opera del lavoro oggetto del presente bando. Sono, inoltre, a carico del vincitore o dei vincitori le spese di stipulazione, registrazione, ecc. del contratto relativo al conferimento dell'incarico.

Il pagamento del premio anzidetto sarà effettuato come segue:

una prima rata, pari al 50 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute di garanzia del 10,50 %, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita a proprio insindacabile giudizio per almeno il 50 %;

il restante 50 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato all'atto del collaudo e relativo nulla osta da parte della Soprintendenza alle Gallerie per le Marche. Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dello art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717 la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 marzo 1936, numero 1216. Nessun premio verrà corrisposto agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Art. 9.

La consegna dell'opera ultimata dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto con l'artista o capo gruppo di artisti, vincitore.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera, l'Università di Camerino applicherà una penale di L. 10.000 (diecimila), con ritenuta sul pagamento del premio.

La posa in opera del lavoro dovrà avvenire sotto il controllo di tecnici dell'Università di Camerino.

Resta a totale carico del vincitore l'eliminazione dei vizi e difetti che si possono rendere manifesti all'atto del collaudo da parte del soprintendente alle gallerie per le Marche.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Camerino, addì 27 maggio 1969

Il rettore: CROSARA

(9609)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro 115 Difesa, foglio n. 126, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro 18 Difesa, foglio n. 24, col quale è stato elevato da due a quattro il numero dei posti del concorso anzidetto;

Visto il decreto interministeriale in data 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1968, registro n. 54 Difesa, foglio n. 251, riguardante la costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Considerato che il segretario della commissione esaminatrice direttore di sezione Balducci dott. Luigi non potrà partecipare alla riunione della commissione esaminatrice, già fissata per i giorni 5 e 6 maggio 1969 per l'espletamento delle prove orali e pratica del concorso, perchè ammalato, come risulta dal relativo certificato medico;

Considerato che, per la inderogabile necessità di condurre ad urgente conclusione il concorso di cui trattasi, le predette due prove non possono essere rinviate e che di conseguenza si rende necessario procedere alla sostituzione del segretario della commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere di 1ª classe Lo Cicero dott. Francesco è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966 e modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968, in sostituzione del direttore di sezione Balducci dott. Luigi all'uopo indisponibile per motivi di salute

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1969
Registro n. 40 Difesa, foglio n. 33

(9558)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « guardiano » (cinque posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 9 agosto 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 419/Conc 202 del 24 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1969, registro n. 37 Difesa, foglio n. 159, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « guardiano » (cinque posti), nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

(9470)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano, avranno luogo in Milano presso la Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79 (Città degli Studi) nei giorni 18, 19 e 20 novembre 1969 con inizio alle ore 8,30.

(9469)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.